Allegato "C" all'atto n.24539/10685 di repertorio
STATUTO
Art.1 - Costituzione e durata
1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117
(Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Co-
dice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'asso-
ciazione denominata:
"Amici Hospice Malattie Infettive Sacco Organizzazione di
Volontariato" (AHMIS ODV)
di seguito denominata "Associazione"
1.2 L'Ente, costituito il 5 marzo 2008 come "Associazione di
Volontariato Onlus", ha operato in forza dello statuto ap-
provato il 5 marzo 2008 e modificato come da delibera del-
l'Assemblea Straordinaria dei soci del 16 giugno 2008
1.3 La durata dell'Associazione è illimitata
1.4 L'Associazione ha sede presso l'Hospice Malattie Infet-
tive, AO Luigi Sacco - Polo Universitario, Via G.B. Grassi 74,
Milano 20157 (di seguito: "Hospice")
Art.2 - Finalità
L'Associazione, senza fini di lucro e sostenuta dall'impegno
personale, spontaneo e gratuito dei propri associati, persegue
esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia
che promuovono la partecipazione effettiva alla vita del-
l'Associazione di tutti gli associati
2.1 L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:
a) fornire relazione d'aiuto alle persone ricoverate presso
l'Hospice;
b) sostenere i familiari delle persone ricoverate, sia per la
durata del ricovero che nella elaborazione del lutto, con
tutte le modalità che si renderanno necessarie;
c) diffondere la cultura delle cure palliative e delle cure di
fine vita;
d) collaborare con altre strutture sanitarie/reparti, anche
sostenendo progetti mirati;
e) promuovere ricerche nel campo dell'umanizzazione della
sanità, dell'assistenza del malato e in particolare del malato
terminale;
f) collaborare con tutte le realtà della società civile che
perseguono finalità analoghe a quelle della Associazione
2.2 Per il raggiungimento dei propri fini statutari, l'Asso-
ciazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le at-
tività di interesse generale di cui alle seguenti lettere
dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato benevolo dei propri associati
e/o delle persone aderenti agli enti associati:
 (lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi del-
l'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e presta-
zioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge

```
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
2. (lettera d.) educazione, istruzione e formazione profes-
sionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e suc-
cessive modificazioni, nonché le attività culturali di inte-
resse sociale con finalità educativa; -----
3. (lettera h.) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale;-----
4. (lettera u.) beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma del presente articolo.-
In particolare l'Associazione si propone di:-----
a) selezionare e formare volontari per lo svolgimento di at-
tività di relazione di aiuto all'interno dell'Hospice, con
particolare riferimento ad attività volte a migliorare la
qualità di vita del malato terminale e del sostegno dei loro
familiari;------
b) raccogliere fondi destinati a ricerche nel campo dell'u-
manizzazione della sanità, alla formazione di specialisti per
le cure palliative e di terapia del dolore;-----
c) sostenere, anche mediante borse di studio e/o donazioni
finalizzate, la disponibilità di competenze professionali che
contribuiscano all'ottimizzazione dei servizi della Associa-
zione;-----
d) collaborare con altre strutture sanitarie/reparti anche
sostenendo progetti mirati alla introduzione della esperienza
delle cure palliative.----
Art.3 - I soci-----
3.1 Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto
Costitutivo.-----
Sono Soci ordinari tutti coloro che - avendo presentato re-
golare domanda - saranno ritenuti idonei ed ammessi con de-
libera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.-----
Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci onorari" persone
fisiche o Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che
abbiano fornito un sostegno economico per le attività del-
l'Associazione o prestato esemplari contributi personali alla
vita della stessa. -----
L'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro potrà avvenire a condizione che il loro
numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero
delle organizzazioni di volontariato.-----
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Asso-
ciazione.----
3.2 Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso
non può essere inferiore a 7 persone fisiche e/o 3 organiz-
zazioni di volontariato ai sensi di legge.-----
3.3 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri:
ciascun socio ha diritto di voto nelle Assemblee dell'Asso-
```

```
ciazione, sin dall'accoglimento della domanda di ammissione,
senza regime preferenziale per categorie di aderenti, secondo
il disposto dell'Art. 7 del presente Statuto.-----
3.4 Ammissione ed esclusione del Socio. -----
3.4.1 L'aspirante socio dovrà presentare al Presidente della
Associazione regolare domanda, esplicitando di accettare senza
riserve lo statuto dell'Associazione, di condividerne le fi-
nalità, fornendo indicazione circa la disponibilità personale
di impegno nell'Associazione.----
3.4.2 L'ammissione decorre dalla data della delibera del
Consiglio Direttivo, che provvederà a darne notizia all'in-
teressato e all'iscrizione del Socio nell'apposito registro.--
3.4.3 Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione
per:-----
* dimissioni volontarie;------
* sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;-----
* mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale
per due annualità consecutive; -----
* decesso;-------
* comportamento non consono agli scopi statutari;-------
* persistente violazione degli obblighi statutari.-----
3.4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal
Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 117/2017. Entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al
Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli a-
derenti che devono decidere sull'argomento nella prima riu-
nione convocata. La decisione è inappellabile.-----
Art.4 - Diritti e doveri dei Soci------
4.1 L'Assemblea Ordinaria della Associazione può deliberare il
versamento annuale di una quota associativa, destinata al
sostegno degli oneri e delle spese ordinarie della Associa-
zione. La quota associativa deve essere versata entro i trenta
giorni precedenti la data dell'Assemblea, convocata per ap-
provazione del Bilancio Consuntivo di esercizio. Nessun con-
tributo regolarmente versato sarà restituibile in caso di
recesso, decesso o di perdita della qualità di Socio.-----
4.2 Diritti del Socio:-----
* Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento
della quota associativa) ed esercitare il diritto di voto
direttamente o per delega;-----
* Essere informato dei programmi con i quali l'Associazione
intende attuare gli scopi sociali;------
* Partecipare alle attività promosse dall'Associazione; -----
* Presentare le dimissioni in qualsiasi momento;-------
* Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta e mo-
tivata al Consiglio Direttivo.-----
4.3 Il Socio si obbliga a:-----
* osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni
```

```
adottate dagli organi sociali;------
* versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea;----
* svolgere le attività preventivamente concordate; ------
* fornire le proprie prestazioni a titolo volontaristico e
totalmente gratuito; fatto salvo l'eventuale rimborso delle
spese vive resesi necessarie all'assolvimento degli incarichi
richiesti dall'Associazione. Qualsiasi attività del Socio è
incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato e autonomo
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'Associazione;-----
* mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'As-
sociazione.----
Art.5 - Patrimonio ed Entrate-----
5.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denomi-
nate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statu-
tarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.----
5.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----
* beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;-----
* eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad in-
cremento del patrimonio.-----
5.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----
* contributi degli aderenti, come deliberato dall'Assemblea
ordinaria;-----
* contributi di privati;-----
* contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;-
* contributi di Organismi internazionali;------
* donazioni e lasciti testamentari non vincolati a patrimonio;
* rimborsi derivanti da convenzioni;------
* rendite di beni mobili o immobili di proprietà dell'Asso-
ciazione;-----
* contributi da raccolte pubbliche di fondi.-----
5.4 Le liquidità dovranno essere depositate presso gli Isti-
tuti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----
5.5 Ogni operazione finanziaria di importo pari e/o superiore
a Euro 5.000 (cinquemila) richiede la firma congiunta del
Presidente e/o del Segretario (e/o del Tesoriere) o altro
componente del Consiglio Direttivo, secondo la specifica at-
tribuzione dei poteri deliberata dal Consiglio Direttivo.----
Art.6 - Organi sociali------
Sono Organi dell'Associazione:----
* L'Assemblea dei Soci;------
* Il Consiglio Direttivo; -----
* Il Presidente;------
* Il Collegio dei Revisori dei Conti;------
* L'Organo di Controllo.-----
Possono essere inoltre costituiti:-----
* Il Comitato Esecutivo------
```

```
* Il Collegio dei Garanti------
Gli organi sociali durano in carica tre anni e possono essere
rieletti.-----
Art.7 - Assemblea dei Soci------
7.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione
in regola con il versamento della quota annuale. L'anno so-
ciale coincide con l'anno solare.----
7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,
che ne assume la presidenza. La convocazione deve essere fatta
per iscritto e inviata individualmente ai soci, almeno 15
giorni prima della data prevista e deve contenere l'ordine del
giorno. Il mezzo elettronico è considerato a tutti gli effetti
idoneo.-----
7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria una volta al-
l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le
esigenze dell'Associazione.-----
7.4 La convocazione può essere deliberata dal Consiglio Di-
rettivo su richiesta di almeno tre consiglieri o di un terzo
degli aderenti. Il Presidente, o il suo sostituto procederanno
di conseguenza, ma in ogni caso non oltre trenta giorni dalla
data della delibera.-----
7.5 L'Assemblea Ordinaria viene convocata per:-----
* l'approvazione del programma delle attività e del preventivo
economico riferiti all'anno sociale successivo; ------
* l'approvazione della relazione sulla attività svolta e del
Rendiconto Economico o del Bilancio di esercizio dell'anno
concluso;-----
* l'esame delle questioni poste all'ordine del giorno e at-
tinenti a problematiche della gestione dell'Associazione; ----
* eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; ---
* eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori;-
* deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro con-
fronti;-----
* approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ---
* determinare l'ammontare della quota associativa annuale.---
7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente che assegna al
Segretario il compito della redazione del verbale della se-
duta. Il verbale redatto, regolarmente approvato nel corso
dell'Assemblea immediatamente successiva e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, sarà conservato in apposito ar-
chivio.----
7.7 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita - in prima
convocazione - con la presenza in proprio o per delega di
almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto.-----
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. La
seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della
prima, purché regolarmente annunciata nell'avviso di convo-
cazione. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono
```

```
adottate a maggioranza semplice dei presenti.-----
7.8 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discus-
sione delle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello
statuto, di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e
liquidazione dell'Associazione, fusione o incorporazione. Per
la validità delle deliberazioni sono richieste le maggioranze
indicate nell'articolo 15.1 seguente.----
7.9 Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Art.8 - Consiglio Direttivo-----
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque
ad un massimo di undici membri. I componenti sono eletti
dall'Assemblea per un periodo di tre anni e possono essere
rieletti. L'assenza ingiustificata alle adunanze del consiglio
per tre volte consecutive determina decadenza del membro dalla
carica.-----
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le
persone fisiche associate e/o fra gli associati delle Orga-
nizzazioni di Volontariato associate. Per quanto concerne
cause di ineleggibilità e/o decadenza, vale il disposto del-
1'art. 2382 CC.----
8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra
i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.-----
8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del
Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne facciano ri-
chiesta almeno tre componenti. In questa seconda ipotesi il
Presidente - o chi lo sostituisce - dovrà procedere alla
convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla data del rice-
vimento della richiesta.-----
8.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera sempre
a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente.----
Il verbale della riunione, redatto dal Segretario e sotto-
scritto dal Presidente sarà conservato in apposito archivio.--
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere ammessi,
senza diritto di voto, esperti anche esterni all'Associazione
e rappresentanti di sezioni distaccate.-----
8.5 Compiti del Consiglio Direttivo.----
Il Consiglio Direttivo:-----
* elegge il Presidente e il Vice Presidente; ------
* nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Te-
soriere, anche fra persone estranee all'Associazione. Le due
cariche sono abbinabili;-----
* è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria
della Associazione;-----
* fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione; -----
* approva entro la fine del mese di novembre il piano di
gestione per l'esercizio successivo con il relativo preventivo
di spesa e lo sottopone alla approvazione della Assemblea
Ordinaria entro il 31 Dicembre;-----
```

```
* approva entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'e-
sercizio il Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio
al 31 Dicembre;-----
* sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione il
Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio. L'Assemblea
Ordinaria dovrà aver luogo entro il mese di Aprile di ogni
anno;-----
* Determina il programma di lavoro in base alle linee di in-
dirizzo contenute nel programma generale approvato dall'As-
semblea;-----
* accoglie le domande degli aspiranti soci e delibera in me-
rito all'esclusione;-----
* ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di
competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;-----
* nomina, all'occorrenza e su proposta del Presidente, il
Direttore definendo i compiti e i poteri assegnati; -----
* Autorizza l'apertura di sedi secondarie e l'eventuale tra-
sferimento della Sede dell'Associazione, anche in altre città
della Regione Lombardia;-----
* Istituisce, su richiesta motivata del Presidente, un Comi-
tato Esecutivo come Organo di sostegno allo svolgimento del-
l'attività ordinaria dell'Associazione. I verbali delle riu-
nioni del Comitato Esecutivo dovranno essere ratificati dal
Consiglio nella prima seduta successiva. -----
8.6 Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, i Consi-
glieri sono titolari di un potere di rappresentanza generale;
i limiti di esercizio di tale potere non sono opponibili ai
terzi se non espressamente iscritti nel Registro unico na-
zionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.-----
Art. 9 - Presidente-----
9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
componenti, a maggioranza dei voti:-----
* presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo
e dell'eventuale Comitato Esecutivo;-----
* in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.-----
9.2 All'atto della nomina, vengono conferiti al Presidente i
sequenti poteri:-----
* Ogni potere per l'ordinaria amministrazione della Associa-
zione;-----
* I poteri per l'esecuzione delle delibere consiliari di
straordinaria amministrazione;-----
* la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di
terzi e in giudizio;-----
* l'autorizzazione ad eseguire incassi e accettare donazioni
di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministra-
zioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quie-
```

tanze:----* assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal preventivo di spesa approvato;-----* istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui ordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;-----* nominare avvocati e patrocinatori alle liti attive e passive che coinvolgono l'Associazione davanti a qualsiasi grado dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.-----9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'assunzione di ogni delibera necessaria e conseguente. Fino a nuova delibera del Consiglio Direttivo, di fronte ai Soci, ai terzi e a tutti gli uffici pubblici, la firma del Vice Presidente è da ritenersi valida e probante l'assenza o l'impedimento del Presidente.---Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti-----10.1 L'Assemblea nomina un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. La scelta dovrà orientarsi su persone aventi qualifiche professionali adeguate e, tutti i membri dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.-----10.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.-----10.3 Il Collegio:-----* elegge tra i suoi componenti il Presidente;------* riceverà sempre l'invito a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e, se ritenuto necessario dal Presidente anche alle sedute del Comitato Esecutivo; -----* agisce in piena autonomia ed esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per lo svolgimento dell'incarico; * mantiene aggiornato il registro con i verbali delle visite eseguite e dei rilievi segnalati;------* partecipa alla seduta del consiglio Direttivo per l'approvazione del Preventivo e del bilancio di esercizio, predisponendo apposita relazione indirizzata all'Assemblea ordinaria dei Soci.-----Art. 11 - Organo di Controllo-----11.1 Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo nomina l'organo di Controllo, anche monocratico.----Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. -----11.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----11.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sodale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----11.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.----11.5 Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.----Art. 12 - Collegio dei Garanti-----12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.-----12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.----12.3 Il Collegio:-----* ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;-----* giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.----Art. 13 - Gratuità delle cariche-----Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lqs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.----Art. 14 - Bilancio-----14.1 Il Consiglio Direttivo redige, alle scadenze annuali indicate all'Art. 8.5 precedente, il Preventivo e il Rendiconto Finanziario o il Bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.----14.2 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui

all'art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lqs. 117/2017.-----Art. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione-----15.1 Le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi Sociali o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----15.2 Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.-----I beni che eventualmente residuassero, dopo esaurita la procedura di liquidazione, andranno devoluti ad Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nel rispetto del disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.-----Art. 16 - Norme di rinvio-----Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e successive modificazioni.-----Art. 17 - Regolamenti operativi-----I regolamenti operativi eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea saranno resi noti per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I diretti interessati potranno ottenere copia delle disposizioni relative alle attività di loro competenza.----f.to Ugo Ernesto Lanza-----

f.to Matteo Farassino Notaio-----